

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 9/D

( Decisioni della Commissione Tesseramenti )

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 29 settembre 2005, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Dott. Vittorio Martusciello, Presidente, Dott. Vincenzo Russo, Prof. Vittorio Alvino, Vice Presidenti; Dott. Alfonso Barbarano, Avv. Francesco Bevivino, Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Massimo De Luccia, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Stefano Persichelli, Dott. Massimo Procaccini, Dott. Alberto Stancanelli, Avv. Giuseppe Vescuso, Componenti; Sig. Claudio Cresta, Segretario:

**1. RECLAMO N. 28 DELLA A.S. SISAS PERUGIA C5 AVVERSO IL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ROCHA DA SILVA ROGERIO IN FAVORE DELLA SOCIETA' ROMA CALCIO A 5**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo della A.S. SISAS Perugia C5 e dispone incamerarsi la tassa.

**2. RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA LPSC N. 40 IN MERITO ALLA AUTENTICITA' DELLA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI ECONOMICI CALCIATORI SCALZO CHRISTIAN, MERENDA ANDREA FEDERICO, GIANELLO ANDREA, FUSARO DANILO E STOCCO NICOLA**

**RIUNITA CON**

**3. RECLAMO N.41 DEL CALCIATORE SCALZO CHRISTIAN AVVERSO L'AUTENTICITA' DELLA PROPRIA SOTTOSCRIZIONE SUL CONTRATTO ECONOMICO**

La Commissione Tesseramenti rinvia la trattazione per l'espletamento di ulteriori atti istruttori.

**4. RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA LPSC N.47 IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEI CALCIATORI TINO LUCA E LA MACCHIA ANDREA**

La Commissione Tesseramenti dichiara che i calciatori Tino Luca e La Macchia Andrea, alla data del 24 agosto 2005, ed agli effetti previsti dalla delibera del Presidente Federale n. 54 del 23 agosto 2005, avevano lo status di "Giovani di Serie"

**5. RECLAMO N. 43 DEL CALCIATORE SPINELLI FERNANDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL C.R. CALABRIA LND DI REIEZIONE DELLO SVINCOLO PER ACCORDO, EX ART. 108 NOIF**

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo del calciatore Spinelli Fernando ed ordina incamerarsi la tassa.

**6. RECLAMO N. 118 DEI SIGNORI LEONARDI PIETRO E RODRIGUEZ EVELYN TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE LEONARDI NICHOLAS IN FAVORE MORTARA CALCIO**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

**7. TRASMISSIONE ATTI N.119 EX ART. 109 N.O.I.F. DAL C.R. PUGLIA LND IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA' DEL CALCIATORE CALABRESE PIERANGELO DALLA A.S. PRO GIOIA**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo del calciatore Calabrese Pierangelo per intervenuta rinuncia all'istanza.

**8. RECLAMO N. 1 DEL CALCIATORE PASQUALINI MARCO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA POL. ALBALONGA PERCHE' NON SOTTOSCRITTO DAL GENITORE QUANDO ERA MINORENNE**

La Commissione Tesseramenti rinvia la trattazione per l'espletamento di ulteriori atti istruttori.

**9. TRASMISSIONE ATTI N. 5 DEL C.R. TOSCANA LND IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA', EX ART. 109 NOIF, DEL CALCIATORE REBUFFI VITTORIO, DALLA SOCIETA' ORLANDO GUASTICCE SRL**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo del calciatore Rebuffi Vittorio.

**10. RICORSO N. 6 PER SVINCOLO DEL CALCIATORE BUONAVENTURA ALEX TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO DALLA S.S. CONEGLIANO CALCIO PER CAMBIO DI RESIDENZA**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo e ordina incamerarsi la relativa tassa.

**11. RECLAMO N. 7 DELLA U.S. CARIANESE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL C.R. VENETO LND DI SVINCOLO PER INATTIVITA' DEL CALCIATORE UGOLINI CRISTIAN, ART. 109 NOIF**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile ed ordina incamerarsi la tassa reclamo.

**12. RECLAMO N. 8 DEL CALCIATORE CAPIELLO GIANLUCA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA' DALLA GIOVANI RIBELLI NORDAHL, ART. 109 NOIF**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo ed ordina la restituzione della relativa tassa.

**13. RECLAMO N. 9 DEL CALCIATORE LANCELLOTTA NICOLA FRANCESCO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO DALLA A.S. BELVEDERE, ART. 109 NOIF**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo ed ordina la restituzione della relativa tassa.

**14. RECLAMO N. 19 DELLA POL. BRENDOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO, ART. 109 NOIF, DA PARTE DEL C.R. VENETO, DEL CALCIATORE BERTOCCO ERMES**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

**15. RECLAMO N. 15 DELLA F.C. SANGIUSEPPESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO, EX ART. 109 NOIF, DA PARTE DELLA DIVISIONE INTERREGIONALE, DEL CALCIATORE MANZO ANTONIO**

La Commissione Tesseramenti rinvia la trattazione per l'espletamento di ulteriori atti istruttori.

**16. RICORSO PER SVINCOLO N. 36 DEL CALCIATORE PELLICCIA LUCA TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO A NORMA ART. 111 N.O.I.F., PER CAMBIO DI RESIDENZA, DALLA SOCIETA' VERSILIA 1998 SRL DIL.**

La Commissione Tesseramenti rinvia la trattazione del ricorso.

IL PRESIDENTE  
Dott. Vittorio Martusciello

Publicato in Roma il 29 settembre 2005

IL SEGRETARIO  
Dott. Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Dott. Franco Carraro